



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 649/16/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL  
COMUNE DI PESCARA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9  
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Consiglio del 21 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante “*Norme sui previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante «*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo*»



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016»;*

VISTA la segnalazione del consigliere regionale Sara Marcozzi, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Regione Abruzzo, pervenuta in data 11 novembre 2016 (prot. n. 59284), con la quale si asserisce la presunta violazione da parte della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto «*in data 10 novembre u.s. si è tenuto nella città di Pescara, all’interno della Sala del Consiglio comunale, il convegno “Le ragioni del Sì” per affrontare i temi della riforma oggetto dell’imminente referendum confermativo popolare*». Al riguardo la segnalante precisa che a tale evento “*hanno partecipato le maggiori cariche istituzionali regionali (Presidente della Regione, Consiglieri regionali, Sindaci) e statali (Presidente del Consiglio dei Ministri) che non hanno in alcun modo celato il loro orientamento di voto dinanzi alla platea*”, il tutto con materiale promozionale (inviti, comunicati stampa e video) ed allestimento interno ed esterno della sala consiliare in palese violazione dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità richiesti dal citato art. 9;

VISTE le note del 14 e 30 novembre 2016 (rispettivamente prot.lli n. 59472 e n. 61944) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Pescara, chiedendo l’archiviazione della segnalazione e rilevando, sulla base delle osservazioni fornite dall’Ente, in sintesi, quanto segue:

- dalla memoria del Comune della Città di Pescara risulta che non c’è stata alcuna pubblicazione sul sito del Comune della locandina riferita all’evento in questione;
- gli amministratori pubblici intervenuti hanno partecipato come privati cittadini ad una manifestazione politica, al di fuori dell’ambito di esercizio delle proprie funzioni istituzionali, in quanto l’evento è stato organizzato da un partito politico che legittimamente ha fatto richiesta dell’uso della sala consiliare del Palazzo di Città;
- più precisamente, l’uso della predetta sala è stato concesso, in data 16 e 20 novembre 2016, anche ad altri movimenti politici di espressione opposta allo schieramento del Sì al *referendum*; inoltre, non ha comportato alcun onere a carico delle finanze comunali, considerato che le spese per l’allestimento della sala e per il noleggio del service audio, video e luci sono state sopportate interamente dal partito politico che ha organizzato l’evento, senza impiego di mezzi, personale e risorse dell’amministrazione comunale;
- infine, da una ricognizione del sito istituzionale effettuata a seguito della segnalazione, non risulta pubblicata alcuna notizia, né immagine riferibile all’evento oggetto di segnalazione;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, le memorie pervenute in data 22 novembre 2016 (prot. n. 60822) con le quali il Comune di Pescara ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati precisando che: *«a conferma del comportamento corretto e non discriminatorio dell'Amministrazione comunale di Pescara sovviene la circostanza che l'uso della sala consiliare viene concesso indistintamente a tutti i movimenti e partiti politici che ne fanno richiesta, come testimoniato dalle manifestazioni politiche organizzate ad oggi dai sostenitori del "No" al referendum costituzionale e, precisamente, quella tenutasi mercoledì 16 novembre u.s. ed organizzata dal Prof. Ermanno Ricci-Presidente Comitato "il No che serve Pescara" e quella tenutasi domenica 20 novembre u.s. e organizzata dall'Avv. Nazario Pagano, Segretario regionale di Forza Italia, con la partecipazione di leader politici nazionali come Stefano Parisi, fondatore del Movimento "Energie per l'Italia" e on. Antonio Tajani, Vice-Presidente PPE»;*

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge 28 del 2000 si applica dalla data di indizione dei referendum che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale"* (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *"la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa"* finalizzata, tra l'altro, a *"promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale"*;

PRESA VISIONE delle foto e delle immagini dell'evento oggetto di segnalazione, nonché del link al video del convegno riferibile al profilo *facebook* del Partito Democratico dell'Abruzzo, soggetto non identificabile con l'Amministrazione comunale di Pescara;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, pertanto, che la manifestazione pubblica non è riconducibile, nonostante la partecipazione di soggetti istituzionali, alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00 in quanto il soggetto realizzatore dell'evento e della relativa comunicazione non è qualificabile come Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata non integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Pescara per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è notificata al Comune di Pescara, al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 21 dicembre 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi